

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA,  
SEZIONE XI CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco CRISAFULLI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis/2013 R.G., avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc).

**CORRENTISTA +ALTRI**

**ATTORI**

**Contro**

**BANCA**

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI:** come precisate all'udienza 12/9/2017.

CORRENTISTA +ALTRI agiscono in giudizio nei confronti di BANCA esponendo, in sintesi:

- che omissis è titolare, presso la banca, di due conti correnti così descritti: «n° omissis fido non utilizzato e n° omissis, quest'ultimo utilizzato per scoperto sino ad euro 25.000,00»;

- che i detti conti «sono stati accesi dopo la delibera CICR di legittimità della trimestralizzazione degli interessi passivi trimestrali» e sono tuttora in essere, come da estratti conto depositati in allegato ad una perizia di parte;

- che i sigg. omissis, in proprio e quali persone fisiche, hanno prestato a favore della loro associazione garanzie fideiussorie personali al fine di ottenere gli affidamenti.

Sulla base di tale scarna esposizione in fatto, e senza alcun corredo documentale, eccezion fatta per una perizia di parte (che, però, non è un documento, ma un'allegazione difensiva), gli attori hanno formulato le seguenti conclusioni (come da prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.):

«**IN VIA PRINCIPALE:** acquisire copia dei contratti di corrispondenza e di apercredito. Nel merito a) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed [sic] sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;

b) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;

c) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;

d) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme tutte indebitamente addebitate e/o riscosse, dall'inizio del rapporto sino al saldo, e così analiticamente conteggiate come da perizia di parte e quantificate complessivamente, salvo errori e/o omissioni, in € 24.697,46 e/o di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa, e, in ogni caso, con

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli, n. 18200 del 26 settembre 2018*

*interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca;*

*e) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni; accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori Sig.ri omissis per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.*

*f) Disporre la rifusione dei costi delle perizie econometriche allegate, quale strumento indispensabile per l'accertamento tecnico contabile, altrimenti impossibile a chiunque dotato di competenze medie e senza le quali gli attori non avrebbero potuto rispettare l'onere della prova ex art. 2697 c.c.»*

La banca convenuta si è costituita resistendo alle domande.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione non è fondata.

Come giustamente rileva la difesa attorea nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., la nullità per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. postula un'indeterminatezza assoluta dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento (ossia un'assoluta impossibilità di determinare tali elementi), tale da impedire l'efficace esercizio del diritto di difesa della controparte e da non consentire al giudice di capire su che cosa egli debba pronunciarsi.

Nel caso di specie, l'atto di citazione indica con sufficiente chiarezza che gli attori intendono, da un lato, ottenere una riduzione di un'esposizione debitoria o una restituzione di somme da parte della banca convenuta, sulla base della ritenuta illegittimità di addebiti contabilizzati in conto corrente per interessi ed altri oneri ultralegali, asseritamente anatocistici ed usurari. Tanto è sufficiente al limitato fine di rendere intelligibile la domanda e di consentire la difesa (che infatti la banca ha svolto).

Tuttavia, il rispetto dei requisiti minimi indispensabili per la validità dell'atto introduttivo, se vale ad escluderne la nullità, non basta però ad integrarne un contenuto sufficiente a rendere la domanda ammissibile e fondata.

Giova premettere che le azioni di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito soggiacciono alle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio tratteggiate dall'art. 2697 c.c., le quali non subiscono deroga in ragione né della natura dell'azione, né del principio di vicinanza della prova.

Secondo la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, «*poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore*» (Cass. n° 5896/06).

Inoltre, «*l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo*» (Cass. n° 15162/08; giurisprudenza costante: v. già Cass. n° 23229/04 e ora, da ultimo, Cass. n° 9099/12).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967, primo comma, cod. civ., incombe quindi sul correntista che agisce per l'accertamento negativo del debito o in ripetizione dell'indebito, l'onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda, e cioè non solo l'esistenza, il tenore e la dedotta nullità delle clausole contrattuali dalla cui applicazione sarebbe derivata l'illegittima annotazione di poste a debito, ma anche l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di quelle clausole avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli, n. 18200 del 26 settembre 2018*

legittimamente dovuti, e del reale saldo del conto in contestazione una volta espunti gli importi illegittimamente addebitati.

A tal fine, sono indispensabili sia i contratti le cui clausole sono state impugnate sia gli estratti contro trimestrali in cui sono riportate in ordine cronologico le annotazioni attive e passive su cui effettuare un'eventuale consulenza tecnica volta a ricostruire l'andamento del rapporto.

A ciò si aggiunga che, già sul piano meramente assertorio, è pure onere dell'attore allegare i fatti che costituiscono il *thema probandum* e il *thema decidendum*, in termini sufficientemente specifici e prendendo una posizione chiara sulla loro esistenza (o inesistenza), così da consentirne (al di là della mera comprensione, che rileva ai fini della nullità della citazione) anche la verifica processuale: la quale non potrebbe utilmente svolgersi su fatti e circostanze enunciati, invece, genericamente o, peggio, dubitativamente, in termini astratti, alternativi o perplessi.

Nel caso di specie, già sul piano assertorio, gli attori hanno omesso di precisare la data di apertura dei due conti correnti (omissione che influisce sulla valutazione della pur scarsa documentazione prodotta).

Inoltre, al netto di una diffusa trattazione in astratto di temi generali, più adatta ad un articolo di diritto bancario (o a un pamphlet sui veri o supposti difetti del diritto e della prassi nel settore del credito) che ad un atto giudiziario, essi non hanno preso alcuna posizione netta sulla pattuizione e sull'effettiva applicazione di un tasso d'interesse ultralegale (neppure si comprende, leggendo l'atto introduttivo, se essi censurino la pattuizione iniziale o le successive variazioni, che peraltro non indicano e non provano), sull'anatocismo (in ordine al quale in citazione si spendono poche righe per affermare che «occorrerà procedere alla verifica della apri temporaneità», e nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. ci si dilunga in considerazioni generali ed astratte, peraltro inapplicabili a contratti stipulati, secondo parte attrice, dopo la delibera CICR) e sulle C.M.S., delle quali neppure affermano in modo non equivoco se fossero state pattuite oppure no, ed in che termini.

Anche sull'usura soggettiva (a prescindere dalla sua applicabilità alla fattispecie), nulla di specifico viene dedotto in ordine all'esistenza delle condizioni (sproporzione e stato di bisogno) per ravvisarla nel caso concreto. Quanto alla doglianza relativa al dedotto difetto di giusta causa e/o di buona fede nell'esercizio della revoca o recesso da parte della banca, che manifestamente confligge con l'affermazione iniziale della citazione secondo cui i rapporti sarebbe ancora in essere, nulla viene indicato quanto alla data ed alle modalità di tale recesso. Infine, anche in relazione alla domanda di liberazione dei garanti ex art. 1956 cod. civ. (inserita nel capo e), relativo a tutt'altro tema), non una parola viene spesa nella parte motiva dell'atto introduttivo.

Sul piano probatorio, poi, gli attori hanno omesso il deposito dei contratti (sia quelli di apertura dei conti correnti, sia quelli di fideiussione o garanzia). Ciò rende evidentemente del tutto impossibile (pur non potendosi negare la loro esistenza, che invero non è contestata) verificarne il contenuto, le clausole, le pattuizioni; e quindi stabilire se ed in che misura essi siano validi o nulli, ovvero se (per quanto riguarda le garanzie) siano assoggettabili al disposto dell'art. 1956 cod. civ. Parimenti, essi hanno omesso di depositare gli estratti conto che, come si è già osservato, sono tuttavia necessari per effettuare le verifiche contabili e l'eventuale ricalcolo del conto corrente. Alla perizia di parte sono allegati unicamente gli estratti scalari, del tutto insufficienti allo scopo, e dei quali, peraltro, non è neppure possibile sapere se siano tutti e se coprano l'intera durata dei rapporti di conto corrente, dei quali, come si è visto, è ignota la data di apertura. Infine, non sono stati depositati i decreti ministeriali che, tempo per tempo, hanno fissato i parametri di calcolo dell'usura.

In breve, gli attori si sono invero limitati a riferirsi ad una perizia di parte (peraltro inidonea ad integrare e completare le carenze assertorie della citazione, poiché non notificata unitamente ad essa) dichiaratamente redatta applicando criteri di calcolo incongrui, non conformi alla normativa ed alle istruzioni della Banca d'Italia, basata su documentazione insufficiente (gli estratti scalari) e senza

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli, n. 18200 del 26 settembre 2018*

alcun riferimento documentato ed attendibile ai parametri contrattuali e legali (in difetto degli estratti conto, dei contratti e dei decreti ministeriali di determinazione periodica dei tassi di riferimento) idonei a sostenere l'illegittimità delle condizioni asseritamente praticate dalla banca.

Ciò posto, vanno ulteriormente esaminate le istanze istruttorie di parte attrice, anche in considerazione dell'istanza di revoca dell'ordinanza con la quale furono rigettate le richieste di esibizione ex art. 210 C.P.C. e di C.T.U.

Al riguardo, osserva il Tribunale che il cardine fondamentale attorno al quale si articola la disciplina dell'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è espresso, ex multis, da Cass. n° 17948/06, secondo cui «L'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante».

Ciò comporta, da un lato, che «L'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione» (Cass. n° 149/03): ed in tal senso è rilevante il tentativo di procurarsi la documentazione mediante la richiesta ex art. 119 T.U.B. Ma, d'altro canto, il principio implica anche (come riconosciuto dalla Corte di cassazione almeno sin dal lontano 1972: v. sent. n° 2056) che l'ordine non può avere ad oggetto un documento che la stessa parte istante possiede o dovrebbe possedere: poiché, in tal caso, detto ordine si tradurrebbe, a maggior ragione, in un espediente per aggirare l'onere probatorio incombente sulla parte che formula la domanda.

Nella specie, gli attori dovrebbero essere necessariamente in possesso sia dei contratti sottoscritti, sia degli estratti conto che la banca ha inviato nel corso del rapporto (il fatto non è oggetto di alcuna contestazione). Anzi: è tanto più verosimile che essi siano in possesso di tali documenti (almeno in parte), in quanto la perizia econometrica depositata è basata sugli estratti scalari, forniti al consulente dagli attori, che vengono inviati, solitamente, insieme con l'estratto conto dell'ultimo periodo del trimestre. D'altra parte, gli attori neppure hanno tentato di ottenere dalla banca il duplicato della documentazione contabile, avvalendosi dell'art. 119 T.U.B.

L'istanza di esibizione costituisce quindi un chiaro espediente volto ad aggirare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, ed è come tale inammissibile.

Per quanto riguarda la consulenza tecnica, osserva il Tribunale che la sua funzione tipica consiste nell'esame tecnico di fatti, oggetti o documenti, ritualmente acquisiti al processo, allo scopo di trarne conclusioni rilevanti ai fini del giudizio che non siano facilmente desumibili senza l'ausilio di nozioni e competenze specialistiche.

Nella sua versione c.d. "percipiente", la C.T.U. ha l'obiettivo di accertare «situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche» (ex pluribus, Cass. n° 1512/03), ma in nessun caso «può essere ammessa dal giudice allorché è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie» (Cass. n° 14306/05; v. anche, in termini netti, Cass. n° 21412/06). Coerentemente con tali principi, il C.T.U. «può, ai sensi dell'art. 194, primo comma, cod. proc. civ., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfinata dai limiti intrinseci al mandato conferitogli tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, pertanto, privi di qualsiasi valore probatorio, anche indiziario» (Cass. n° 1020/06, sottolineature aggiunte).

Si aggiunga, infine, che, anche in quella particolare ipotesi di consulenza che è l'esame contabile (evidentemente affine all'indagine che può prospettarsi in una controversia bancaria), disciplinato dall'art. 198 C.P.C., «il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente



*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli, n. 18200 del 26 settembre 2018*

*prodotti in causa solo con il consenso delle parti», oppure, in mancanza, «al limitato fine di tentare, in materia contabile, la conciliazione tra le parti stesse» (Cass. n° 497/71 e n° 12231/02).*

Presupposto indefettibile, affinché la consulenza sia rilevante ed ammissibile, è, quindi, che agli atti del processo siano presenti i documenti sui quali dovrà svolgersi l'indagine, o almeno quelli che, nel loro insieme, costituiscono il *«fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti»*, e (a monte) *«che la parte [abbia dedotto] il fatto che pone a fondamento del suo diritto»*.

Tenuto conto di quanto precedentemente osservato in ordine all'istanza ex art. 210 C.P.C., e considerata l'incompletezza della documentazione prodotta da parte attrice, una consulenza tecnica risulterebbe inconcludente dal punto di vista valutativo, non essendo disponibili né i contratti né gli estratti conto, così come inconcludente e priva di ogni rilevanza, anche meramente assertiva, risulta pure la perizia di parte depositata in atti, di cui s'è già detto.

Non ignora il Tribunale che la Corte di cassazione, in una recente sentenza (Cass. n° 5091/16), peraltro allo stato isolata e già superata da altre pronunce di segno diverso (Cass. 4/4/2016 n° 6511/16 e 11/1/2017 n° 500), ha ritenuto – in una vicenda in cui i giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto insufficienti le prove addotte dal correntista ed avevano respinto le istanze di esibizione e di C.T.U. – che *«Erroneamente dunque i giudici del merito hanno negato l'ammissione della consulenza contabile e respinto la richiesta di ordinare alla banca l'esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con gli attori»;* ciò, sulla base del duplice rilievo che *«ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza»* e che *«è vero che l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass., sez. L, 20 dicembre 2007, n. 26943, m. 600960). Ma nel caso in esame non può mettersi in dubbio l'esistenza dei rapporti di conto corrente, non contestati dalla banca, e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla loro gestione»*.

Tuttavia, ritiene il Tribunale che la suddetta pronuncia debba spiegarsi in relazione alle caratteristiche del caso concreto e non possa assurgere ad enunciazione di un principio di diritto estensibile, sic et simpliciter, ad ogni altra situazione. Se così fosse, poi, dovrebbe sommessamente osservarsi che siffatto principio – del quale non si vede perché dovrebbe applicarsi soltanto ai contratti bancari e non anche a qualsiasi altro rapporto contrattuale, con effetti dirompenti sui principî basilari dell'onere di allegazione e prova che regolano il processo civile – si porrebbe in contrasto con una giurisprudenza ampiamente consolidata e non sarebbe condivisibile.

La motivazione della sentenza fa leva, principalmente, sul carattere non controverso dell'esistenza del rapporto.

In relazione all'ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C., essa afferma che esso sarebbe inammissibile soltanto qualora *«neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio»*; sicché, l'istanza dovrebbe invece essere accolta quando sia incontestata l'esistenza del rapporto e, quindi, della relativa documentazione. Ma la premessa è incompleta, poiché l'inammissibilità dell'ordine di esibizione non dipende esclusivamente dall'incertezza circa l'esistenza, il contenuto o la rilevanza del documento, ma – come già si è detto – può discendere anche da altri fattori, come la circostanza che la parte istante sia (o debba essere, o si presuma) in possesso del documento medesimo, ovvero abbia la possibilità di procurarselo autonomamente: nel qual caso costituisce contenuto specifico e indefettibile dell'onere probatorio la specifica allegazione del fatto e la produzione del relativo documento entro i termini perentori prescritti dal codice.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli, n. 18200 del 26 settembre 2018*

Quanto alla consulenza contabile, la Corte afferma che non sarebbe inammissibile quella «*intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza*»; anzi, al consulente sarebbe anche consentito – secondo la giurisprudenza consolidata – svolgere indagini esplorative ed esaminare documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di procedere all'accertamento «*di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse*».

Ora, nel caso di specie – come del resto in molte, se non in tutte, le “cause bancarie” promosse dai correntisti – ciò che gli attori chiedono è l'accertamento dell'illegittimità di alcune clausole contrattuali (il che presuppone l'accertamento delle loro esistenza e del loro esatto tenore) e della conseguente illegittimità degli addebiti basati su di esse, con condanna della banca alla restituzione degli importi o alla rettifica dei saldi (il che presuppone l'accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali addebiti). È quindi evidente che l'esistenza ed il tenore delle clausole e l'esistenza e l'entità degli addebiti non hanno nulla del carattere “accessorio” dei fatti, che, secondo la citata giurisprudenza, potrebbero essere autonomamente accertati dal C.T.U. anche mediante l'acquisizione e l'esame di documenti non depositati dalle parti: sono, anzi, proprio questi i fatti essenziali posti a fondamento dell'azione e che la parte ha l'onere di provare, mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto.

Spetta dunque alla parte che formula la domanda fornire il materiale probatorio dal quale, sia pure per mezzo dell'analisi tecnica demandata al consulente, sia possibile ricavare il fondamento della pretesa; senza che il consulente stesso possa, con indagini estese oltre i confini della documentazione ritualmente prodotta, allargare il perimetro della cognizione e fornire alla domanda il sostegno probatorio di cui sia sprovvista. Si torna così al problema della mancanza degli estratti conto, alla quale non può sopperirsi con l'ordine di esibizione o con l'ampliamento del perimetro d'indagine del C.T.U., e che impedisce una compiuta ed attendibile analisi contabile e rende irrilevante la consulenza.

Deve peraltro aggiungersi che il ragionamento svolto nella sentenza qui criticata presta alla mancata contestazione un valore probatorio che va ben oltre quello previsto dalla legge (art. 115 C.P.C.). La mancata contestazione dell'esistenza di un contratto (anche stipulato in forma scritta) rende indiscutibile il fatto in sé di tale esistenza, ma nulla dice in ordine al contenuto del contratto stesso o di sue singole clausole. Contenuto che potrebbe a sua volta darsi per ammesso soltanto qualora la parte ne avesse compiutamente descritto i termini, con la necessaria precisione e specificità, così da rendere possibile una contestazione altrettanto specifica e da rendere significativo il silenzio della controparte. D'altra parte, in caso di contumacia della banca convenuta nulla potrebbe darsi per ammesso dalla medesima, sicché verrebbe a cadere la premessa stessa dell'argomentazione della Corte.

Infine, un ultimo rilievo riguarda l'accenno al giudizio di rendiconto (artt. 263 e seguenti C.P.C.), contenuto nella sentenza: il quale non sembra attagliarsi alla fattispecie, perché nei rapporti di conto corrente la banca ha l'obbligo di rendere periodicamente il conto inviando al correntista gli estratti, sicché – ove non sia eccepito l'inadempimento a tale obbligo – il conto s'intende approvato ad ogni scadenza del termine di contestazione contrattualmente previsto; ed infatti il cliente non può più contestare le scritturazioni in quanto tali, ma soltanto eccepire che esse sono basate su clausole inesistenti o nulle, e sono perciò – ancorché conformi a tali clausole, anzi proprio per questo – a loro volta illegittime. E dunque, se si assimila l'ordine di esibizione degli estratti conto all'ordine di rendere il conto ex art. 263 C.P.C., dovrebbe seriamente dubitarsi della possibilità di impartire un tale ordine allorché sia pacifico che il conto fu già reso e non fu mai contestato nei termini.

In conclusione, tenuto conto delle precedenti osservazioni in ordine alle lacune assertorie e probatorie dell'atto di citazione e dell'inammissibilità di colmarle mediante un ordine di esibizione di documenti che gli attori possiedono o dovrebbero possedere ed una C.T.U. manifestamente esplorativa, le domande vanno rigettate; ivi compresa quella di liberazione dei fideiussori, non essendo presenti i

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli, n. 18200 del 26 settembre 2018*

relativi atti di costituzione della garanzia (che, peraltro, sembra descritta come una garanzia autonoma a prima richiesta, cui l'art. 1956 cod. civ. non sarebbe applicabile).

Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, ai sensi del D.M. n° 55/14, in base al valore indeterminabile del *petitum*, tenuto conto dell'assenza di affettiva attività istruttoria, in € 2.025,00 per la fase di studio, € 1.349,00 per la fase introduttiva, € 2.492,00 per la fase di trattazione ed € 3.409,00 per la fase di decisione, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Ritiene inoltre il Tribunale che gli attori abbiano agito con grave imprudenza se non con mala fede, e che la loro azione debba essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.

La proposizione di un giudizio basato su allegazioni astratte, ipotetiche, dubitative e generiche, prive di concreti e specifici agganci con una realtà fattuale adeguatamente rappresentata e dimostrata; la reticenza nel fornire al Tribunale la documentazione in loro possesso (contratti ed estratti conto), o comunque la grave carenza documentale, accompagnata dalla pretesa che sia, che la convenuta – supplendo così al siderale vuoto istruttorio del fascicolo attoreo – a produrla in giudizio per ordine del giudice; l'uso di una perizia dichiaratamente difforme dai corretti criteri di calcolo econometrico, peraltro fondata su documentazione non sufficiente; tutto ciò appare chiaro sintomo della volontà di generare un contenzioso seriale (ben noto, peraltro, a questo ed a molti altri Tribunali italiani) con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di “disturbo” dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio. Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell'art. 96 cod. proc. civ., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.

Ed invero, è *jus receptum* che la pendenza di una lite sia fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative, ecc. E questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata “ragionevole”, ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato. Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiarsi, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.

Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all'allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata non “ragionevole”. Quando, poi, la lite temeraria non sia un'iniziativa isolata, ma si inserisca in un filone di cause seriali, aventi ad oggetto l'attività bancaria, non soltanto l'effetto di rallentamento della macchina giudiziaria è amplificato dalla serialità del contenzioso, ma, inoltre, si producono conseguenze pregiudizievoli per tutta l'attività produttiva e per l'economia del paese, giacché ogni lite di questa natura contribuisce a rendere rischiosa l'attività creditizia e difficoltoso l'accesso al credito, a detrimento della nascita di nuove realtà produttive e dello sviluppo di quelle esistenti.

Ritiene dunque il Tribunale che l'iniziativa temeraria degli attori debba essere sanzionata con il pagamento, a favore della convenuta, di una somma, equitativamente determinata, pari all'ammontare delle spese legali liquidate, arrotondata per difetto ad € 10.000,00.

**P.Q.M.**

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli, n. 18200 del 26 settembre 2018*

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- rigetta le domande;
  - pone a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in € 10.666,25, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge;
  - condanna gli attori in solido al pagamento di € 10.000,00 per lite temeraria.
- Così deciso in Roma, addì 24/09/2018.

Il giudice  
Francesco Crisafulli

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS